



Omissis

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Francesco	TARGIA	Consigliere
Massimo Giuseppe URSO		Primo Referendario Relatore - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **2384/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di :

- *Omissis 2*, nella sua qualità all'epoca dei fatti di revisore di *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio FRANCIA;
- *Omissis 4*, nella sua qualità all'epoca dei fatti di revisore di *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo BERTACCHI;
- *Omissis 1*, nella sua qualità all'epoca dei fatti di revisore di *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo BERTACCHI;
- *Omissis 3*, nella sua qualità all'epoca dei fatti di revisore di *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo BERTACCHI;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 09 ottobre 2024, il relatore Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso, il pubblico ministero, in persona del procuratore regionale Alessia Di Gregorio e i legali dei convenuti avv. Fabrizio Francia e avv. Carlo Bertacchi.

RITENUTO IN FATTO

I. Con atto del 15 maggio 2024 la Procura regionale ha citato in giudizio i signori *Omissis 2*, *Omissis 4*, *Omissis 1* e *Omissis 3*, nella loro qualità all'epoca dei fatti di revisori di *Omissis*, per

ivi sentirli condannare al pagamento in favore della Provincia autonoma di Bolzano (in seguito anche PAB):

- il sig. *Omissis 2*, a titolo di dolo, la somma di € 194.632,07, di cui € 68.527 in via esclusiva, € 4.269,11 in solido con *Omissis 3*, € 45.237,59 in solido con *Omissis 1* ed € 76.598,32 in solido con *Omissis 3*;

- *Omissis 4* a titolo di dolo, per complessivi € 115.641,62, di cui € 24.474,92 in via esclusiva, € 14.568,38 in solido con *Omissis 3* ed € 76.598,32 in solido con *Omissis 2*;

- *Omissis 1*, a titolo di dolo, per complessivi € 96.846,74, di cui € 45.237,59 in solido con *Omissis 2* ed € 51.609,15 in solido con *Omissis 3*;

- *Omissis 3*, a titolo di dolo, per complessivi € 70.446,64, di cui € 14.568,38 in solido con *Omissis 4*, € 4.269,11 in solido con *Omissis 2* ed € 51.609,15 in solido con *Omissis 1*,

oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

II. La *notizia damni* veniva acquisita dalla Procura regionale in data *omissis*, attraverso un articolo pubblicato sul sito web del quotidiano Alto Adige. Oggetto del presente giudizio di responsabilità è la presunta illegittima erogazione di contributi pubblici a favore della *Omissis*, nel periodo 2017 – 2020, fruiti ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1964 e n. 5 del 2008, che prevedono l'erogazione di sussidi a beneficio delle associazioni di rappresentanza per l'attività di revisione e di vigilanza e per le attività di promozione e sviluppo svolte a favore delle società cooperative aderenti.

In particolare, la Procura agisce in giudizio per tutti quei casi nei quali alla Provincia sono state trasmesse, da *Omissis*, "comunicazioni di avvenuta revisione" o "comunicazioni di avvenuto accertamento" asseritamente non veritiere, in quanto riportanti un esito di regolarità pur a fronte di obiettive e note (ai revisori e ai responsabili del servizio revisione) situazioni di gravi irregolarità.

Segnatamente, il pubblico ministero stigmatizza come siffatte irregolarità, sebbene evidenziate dal revisore nei singoli verbali di revisione, non venissero poi portate a conoscenza della Provincia – precludendole in tal modo di esercitare la funzione di vigilanza ad essa intestata –, giacché l'autorità di revisione non provvedeva ad allegare i verbali medesimi alle rispettive suddette comunicazioni.

III. La convenuta *Omissis 1* si costituiva in giudizio con l'ausilio dell'avv. Carlo Bertacchi del foro di Bolzano, il quale eccepiva e chiedeva:

- la prescrizione delle condotte consumate in data anteriore al 19.10.2018, avendo ricevuto la convenuta la notifica dell'invito a dedurre il 19.10.2023;
- nel merito, l'assenza della antigiuridicità della condotta, in quanto conforme alle disposizioni normative che regolano l'attività del revisore e dell'elemento soggettivo del dolo;
- in subordine, la riduzione dell'importo azionato.

Il convenuto *Omissis 2* si costituiva in giudizio con l'ausilio dell'avv. Fabrizio Francia del foro di Bolzano, il quale eccepiva e chiedeva:

- la prescrizione delle condotte consumate in data anteriore al 19.10.2018, avendo ricevuto il convenuto la notifica dell'invito a dedurre il 19.10.2023;
- nel merito, di respingere la domanda in quanto destituita di fondamento e comunque per assenza dell'elemento soggettivo del dolo;
- in subordine, la riduzione dell'importo azionato.

Il convenuto *Omissis 3* si costituiva in giudizio con l'ausilio dell'avv. Carlo Bertacchi del foro di Bolzano, il quale eccepiva e chiedeva:

- la prescrizione delle condotte consumate in data anteriore al 19.10.2018, avendo ricevuto il convenuto la notifica dell'invito a dedurre il 19.10.2023;
- nel merito, di respingere la domanda in quanto destituita di fondamento e comunque per assenza dell'elemento soggettivo del dolo;
- in subordine, la riduzione dell'importo azionato.

Il convenuto *Omissis 4* si costituiva in giudizio con l'ausilio dell'avv. Carlo Bertacchi del foro di Bolzano, il quale eccepiva e chiedeva:

- la prescrizione delle condotte consumate in data anteriore al 19.10.2018, avendo ricevuto il convenuto la notifica dell'invito a dedurre il 19.10.2023;
- nel merito, di respingere la domanda in quanto destituita di fondamento e comunque per assenza dell'elemento soggettivo del dolo;
- in subordine, la riduzione dell'importo azionato.

IV. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 09 ottobre 2024, nella quale il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate

nell'atto di citazione in giudizio, mentre i legali dei convenuti ribadivano le richieste contenute nelle memorie.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio procede all'esame della eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, effettuata dai legali di tutti i convenuti, i quali l'hanno rilevata per *"tutte le condotte di responsabilità erariale consumate in data anteriore al 19.10.2018"*, in quanto i convenuti medesimi hanno ricevuto la notifica dell'invito a dedurre in data 19.10.2023.

A ben vedere, la questione si pone per il contributo dell'anno 2017, in quanto, in data 12.10.2017, è stato liquidato l'acconto del 50% del contributo concesso con decreto del 3.7.2017 (€ 428.682,00, a fronte di € 857.364,00), mentre il saldo, a seguito di rendicontazione, è avvenuto con liquidazione del 30.11.2018.

Il Collegio ritiene che le eccezioni dei convenuti vadano tutte respinte, in quanto il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data di liquidazione del saldo, effettivo momento in cui la Provincia ha avuto contezza dell'attività espletata da *Omissis*;

2. Nel merito, occorre effettuare una premessa sulla disciplina giuridica applicabile al caso in esame, dalla quale emerge la condotta esigibile in capo a ciascun convenuto e la conseguente eventuale antigiuridicità delle condotte stesse. Successivamente si procederà all'esame delle posizioni dei convenuti.

La legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008 contiene la *"Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi"*.

In particolare, l'art. 2 della citata legge 5/2008 fornisce le definizioni e ripartisce le competenze tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività di revisione, disponendo che : <<1.L'autorità di vigilanza è la struttura amministrativa della Provincia responsabile dell'esecuzione della presente legge, di seguito denominata struttura amministrativa. 2.Autorità di revisione è l'organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative. Tale autorità è la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta...>>.

L'art. 10 della medesima legge prevede, altresì, che <<3. La Provincia, se l'associazione di rappresentanza ha commesso significative irregolarità nell'esercizio della propria attività sociale, sentita tale associazione, può applicare all'associazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 200 mila euro, di norma riducendo il contributo spettante per lo svolgimento dell'attività

di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi. 4. La Provincia, sentita l'associazione di rappresentanza interessata, revoca il riconoscimento di tale associazione, se questa:... d) commette irregolarità di particolare gravità>>, individuando le misure che l'ente pubblico può adottare in caso di attività irregolare dell'associazione di rappresentanza.

Ed ancora, l'art. 30, rubricato "Verbale di revisione", regola i compiti del revisore e dell'autorità di revisione, disponendo che <<1. Il revisore, conclusa la revisione, riporta le risultanze delle verifiche nel verbale di revisione, acquisendo eventuali osservazioni dell'ente cooperativo revisionato. 2. Il verbale di cui al comma 1 è consegnato all'autorità di revisione, la quale, dopo aver approvato l'operato del revisore ovvero dopo aver disposto ulteriori accertamenti da parte del revisore, lo trasmette all'ente cooperativo revisionato con un'apposita lettera. 3. L'ente revisionato può comunicare per iscritto all'autorità di revisione, entro il termine da questa assegnato, i provvedimenti adottati per eliminare le irregolarità ovvero trasmettere le eventuali proprie osservazioni. 4. Decorso il termine assegnato per le eventuali osservazioni, l'autorità di revisione adotta le prescrizioni del caso ovvero diffida l'ente revisionato per la rimozione delle gravi irregolarità, salvo l'adozione degli eventuali provvedimenti. 5. L'autorità di revisione può incaricare il revisore al fine di verificare l'adeguamento a quanto prescritto, ovvero può disporre una revisione straordinaria, ovvero può procedere ai sensi dell'articolo 31.>>.

Infine, l'art. 31 prescrive che <<2. L'associazione di rappresentanza, se accerta la commissione di gravi irregolarità da parte dell'ente revisionato, le segnala alla struttura amministrativa, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti più opportuni e allegando almeno un estratto della corrispondente relazione di revisione. 3. Sono sempre da considerarsi gravi irregolarità ai sensi del comma 2: a) l'inosservanza dello scopo mutualistico; b) rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie; c) una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale; d) gravi irregolarità gestionali;

e) la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell'ente cooperativo, senza che questo abbia preso gli opportuni provvedimenti. 4. La struttura amministrativa o l'associazione di rappresentanza per gli enti ad essa aderenti rilasciano il certificato di revisione su richiesta dell'ente cooperativo, se dall'ultima revisione a cui è stato sottoposto tale ente non sono state accertate gravi irregolarità.>>.

In materia la Provincia Autonoma di Bolzano ha fornito chiarimenti e direttive attraverso le "Linee guida per la revisione degli enti cooperativi", con le quali ha chiarito che << Il paragrafo conclusivo della relazione di revisione deve rendere un'indicazione riguardo: - alle irregolarità riscontrate (da numerare nella relazione progressivamente a margine di ciascuna

contestazione/costatazione rilevata, per una più facile lettura da parte dell'organo di vigilanza) suddivise nelle seguenti tre categorie:

a) Irregolarità gravi

Impediscono il corretto funzionamento della società e possono costituire una causa di scioglimento: devono essere immediatamente eliminate (es: patrimonio netto negativo, organi sociali scaduti, impossibilità di funzionamento degli organi sociali, numero soci inferiore ai limiti di legge, mancata approvazione del bilancio d'esercizio, inosservanza dello scopo mutualistico, rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie, una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale, gravi irregolarità gestionali, la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell'ente cooperativo, senza che questo abbia perso gli opportuni provvedimenti - vedi art. 31 comma 3 L.R. 9 luglio 2008 n. 5).

b) Irregolarità medie

Ove trascurate, potrebbero divenire anomalie "maggiori": devono essere eliminate con tempestività (es: statuto non adeguato, eccessivo indebitamento, scarsa marginalità economica, irregolare funzionamento degli organi sociali).

c) Irregolarità minori

Non impediscono il funzionamento societario, tuttavia è opportuno provvedere quanto prima alla loro regolarizzazione (es: mancanza di firme su verbali o dichiarazioni/comunicazioni fiscali, mancati aggiornamenti di libri/registri).

d) irregolarità che danno luogo all'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (...)>> (punto 15. Conclusioni).

In ordine alle modalità e ai presupposti dei contributi concedibili dalla Provincia a favore delle associazioni, la legge regionale n. 8 del 14 febbraio 1964, recante "Provvedimenti a favore della cooperazione", all'art. 4 prevede che <<...l'Amministrazione regionale è autorizzata ... ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.>>, mentre l'art. 5, al comma 2, stabilisce che <<La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati all'effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.>>, sulla scorta dei programmi e dei relativi preventivi di spesa (art. 7).

Appare rilevante sul punto anche la delibera n. 1098 dell'11.12.2019 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante *"Criteri per la concessione di sussidi a sostegno della promozione e revisione cooperativa ai sensi della Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - Revoca della deliberazione n. 922 d.d.18.09.2018"*, la quale stabilisce (con un atto di indirizzo avente nella sostanza natura regolamentare) che :

- <<I sussidi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata "legge", possono essere concessi alle associazioni per coprire parte delle spese per attività di revisione e di vigilanza svolte dalle associazioni stesse a favore delle società cooperative aderenti e dei loro consorzi, nonché delle spese per attività di promozione e sviluppo interne ed esterne >> (art. 2, comma 1, "Oggetto e beneficiari");
- <<Per ottenere i sussidi previsti dall'articolo 4 della legge, le associazioni devono presentare, con le modalità di cui all'articolo 3, apposita domanda all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione entro il mese di febbraio di ciascun anno; alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) programma delle attività di revisione e di vigilanza da effettuare nell'anno di riferimento; b) programma delle attività di promozione e sviluppo interne ed esterne da effettuare nell'anno di riferimento; c) preventivo di spesa dettagliato riferito alle attività di cui alle lettere a) e b), con separata indicazione delle spese di cui all'articolo 6, comma 1>> (Capo II Sussidi alle associazioni, art. 5 "Presentazione della domanda", comma 1);
- <<I fondi disponibili sono ripartiti tra le singole associazioni riconosciute secondo i seguenti criteri: a) il 70 per cento del sussidio è calcolato in base al numero delle revisioni ordinarie annuali e biennali da effettuare su cooperative dichiarate "attive" al Registro delle imprese nell'anno di riferimento;... b) il 30 per cento del sussidio è calcolato in base al preventivo di spesa presentato da ciascuna associazione per l'attività di revisione e vigilanza e per attività di sviluppo e di riorganizzazione interne ed esterne>> (art. 8, comma 2).

Fatta questa ampia premessa sulla disciplina (legislativa, regolamentare e di prassi) applicabile alla fattispecie, occorre procedere all'esame delle singole posizioni dei convenuti.

2.1. La prima posizione da esaminare è quella della convenuta *Omissis 1*, la quale è stata citata esclusivamente in qualità di revisore e non di esponente dell'autorità di revisione.

Il Collegio ritiene che la richiesta attorea sia infondata, posto che la condotta della *Omissis 1* appare conforme ai principi stabiliti dal legislatore in materia di obblighi del revisore (cfr.

l'art. 5 della l.r. n. 5/2008), in quanto, come riconosciuto dalla stessa Procura regionale, la convenuta ha dato conto, nei redatti verbali, delle irregolarità accertate.

E difatti non emergono invero omissioni che possano consentire di affermare che la convenuta non abbia svolto le sue mansioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

A nulla rileva che la stessa abbia sempre proposto il rilascio del certificato di revisione, atteso che, ai sensi del succitato art. 30 della l.r. n. 5/2008, ogni valutazione e misura conseguenti all'adozione del verbale spetta in via esclusiva alla destinataria del medesimo, ovvero all'autorità di revisione (nella specie l'associazione di rappresentanza *Omissis*).

La convenuta *Omissis 1* va, pertanto, assolta dalle contestazioni a lei mosse.

2.2. Ben diversa è la posizione del convenuto *Omissis 2*, per il quale va riconosciuta la responsabilità nei casi in cui, in qualità di rappresentante dell'autorità di revisione, ha ommesso di segnalare alla Provincia di Bolzano le rilevate gravi irregolarità, così come enucleabili (anche) dalle citate linee guida, che, in quanto formulate dall'Ufficio Sviluppo della cooperazione della stessa Provincia, assumono evidentemente valore centrale in ordine alla configurazione e valutazione dell'elemento soggettivo, siccome recanti una serie di esemplificazioni con le quali l'autorità di vigilanza (ossia la PAB), nell'ambito della cornice delineata dall'art. 31, l.r. n. 5/2008, ha inteso chiarire i connotati delle diverse possibili criticità in parola.

Ciò a partire da quella afferente il "patrimonio netto negativo" (v. par. 15, lett. A, linee guida), la cui eventuale limitata entità non può quindi dar luogo alla pretesa facoltà (propugnata dalla difesa) di ometterne la comunicazione alla preposta struttura amministrativa, sia, per un verso, per la mancanza di univoci parametri quantitativi al riguardo (onde ne discenderebbe una ponderazione comunque arbitraria da parte dell'esponente della centrale cooperativa), sia, per altro verso, per la ratio 'promozionale' della comunicazione in parola, volta non tanto all'adozione di drastiche e immediate misure a carico della cooperativa oggetto di revisione, quanto a determinare un virtuoso processo di autocorrezione della medesima.

Così appurata la condotta antiggiuridica del *Omissis 2*, ritiene peraltro il Collegio che la medesima non possa essere qualificata come dolosa, in assenza della prova della coscienza e volontà dell'evento dannoso (in particolare, non si ravvisano idonei elementi atti a dimostrare l'asserito "*intendimento ... di mantenere in vita cooperative al fine di sottoporle a*

revisione e rendicontare un numero maggiore di revisioni", come si legge a pag. 19 della citazione), ma debba essere ricondotta all'ambito colposo, segnatamente di grave e inescusabile imprudenza, stante la chiara e univoca disciplina ricavabile dalla riferita normativa e dalle relative linee guida.

Quanto al profilo eziologico, non è revocabile in dubbio che *Omissis 2* abbia posto in essere una serie di comportamenti dannosi a carico della PAB, data l'inattendibilità delle rispettive relazioni e/o comunicazioni, tale quindi da incidere sulla funzione di completa e trasparente revisione sottesa alla potestà di consapevole vigilanza intestata all'ente pubblico e dunque alla motivata attribuzione dei conferenti sussidi da parte del medesimo.

Di talché – visto che l'omessa segnalazione delle gravi irregolarità in parola, nel compromettere l'effettivo espletamento della funzione ispettiva attribuita all'autorità di vigilanza, inficia la logica stessa delle provvidenze in questione, con conseguente indebita (quantomeno in parte) erogazione contributiva –, va senz'altro disatteso l'argomento del resistente secondo il quale *"il disconoscimento in capo a Omissis del numero di revisioni in contestazione avrebbe al più significato un accrescimento dei contributi da riconoscere alle altre società cooperative e non già un risparmio di spesa in capo alle casse erariali"*, dovendosi altrimenti ammettere una sorta di principio di indifferenza circa l'attendibilità/veridicità delle comunicazioni trasmesse alla PAB, palesemente in contrasto con la ratio e quindi gli intendimenti della surriferita disciplina.

Passando alla modalità di quantificazione del danno seguita dal requirente, appare di mero segno difensivo la censura di *"fumosità"* e *"approssimazione"* che si ricaverebbe dalla prodotta annotazione della Guardia di Finanza, dd. 2 ottobre 2023. Infatti il suddetto Corpo militare, a seguito di apposita *"richiesta di ricalcolo"* diretta alla preposta struttura della PAB (la quale si è all'uopo avvalsa di *"un articolato conteggio"* sulla base di una serie di voci), ha adottato un oggettivo criterio fondato sull'indicazione, da parte dell'Ufficio Sviluppo della Cooperazione, del *"contributo corretto"* per ogni annualità considerata, dal quale i militari hanno poi ricavato, *"per differenza"*, il corrispondente danno complessivo e infine, tramite rispettiva divisione, il danno erariale pro quota.

Aggiungasi che la difesa, nel mentre lamenta come *"il calcolo sia del tutto sballato"*, giunge alla potenziale prospettazione di un criterio di computo molto più gravoso per il convenuto, così indirettamente corroborando l'attendibilità del ricalcolo operato dalla PAB.

Ciò posto, occorre ora formulare alcune preliminari osservazioni che, giova anticiparlo sin d'ora, troveranno riscontro anche con riguardo ai convenuti *Omissis 3* e *Omissis 4*.

Innanzitutto, i comportamenti in questione si inseriscono in un quadro *“denotato da una certa sciatteria e opacità dei funzionari provinciali nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essi intestata”* (per usare le parole a pag. 18 dello stesso libello introduttivo), ciò che oggettivamente delinea un ineludibile scenario concausale.

Inoltre, stante l'articolata interlocuzione con le diverse cooperative che, come previsto dal surriferito quadro normativo, connota le operazioni revisionali in parola, è ragionevolmente da reputarsi che essa svolga una generale funzione di autocorrezione nei confronti delle medesime, a prescindere dalla valutazione in ordine alle singole comunicazioni alla PAB o alle rispettive sottese relazioni.

Orbene, reputa il Collegio che la combinata considerazione di tali due profili consentano invero di imputarvi, stante la loro indubbia valenza, il 50% delle contestate somme.

Laddove poi (come nella maggior parte delle 114 fattispecie in esame) il revisore sia persona fisica diversa dal rappresentante dell'autorità di revisione, appare equa la decurtazione di un ulteriore 50% in favore di quest'ultimo se la censurata condotta attenga (anche) all'operato del primo, che abbia omesso di dar conto, nell'adottato verbale, di tutte le pur rilevabili gravi irregolarità, emerse invece solo a seguito degli accertamenti del requirente.

Venendo ora alla concreta quantificazione risarcitoria a carico del *Omissis 2*, si produce di seguito, prendendo le mosse dalla tabella riepilogativa depositata dalla Procura (doc. 37), il prospetto con le qui disposte decurtazioni, all'uopo precisando che l'ulteriore riduzione del 50% trova applicazione nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del prospetto medesimo.

	Cooperativa revisionata	Qualità	Anno	Irregolarità grave	Importo
1	Omissis	responsabile	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
2	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
3	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo e mancata approvazione bilanci 2015 e 2016	€ 335,70
4	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
5	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70

6	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
7	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
8	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
9	Omissis	responsabile	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
10	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
11	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
12	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
13	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
14	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
15	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
16	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
17	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
18	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilanci 2016, 2017, 2018 e del bil. Finale di liquidazione	€ 1.463,16
19	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
20	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilanci	€ 1.463,16
21	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilanci 2016, 2017 e 2018	€ 1.463,16
22	Omissis	responsabile	2018	Assenza requisiti della mutualità per l'anno 2017	€ 1.463,16
23	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
24	Omissis	responsabile	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
25	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilancio 2017	€ 1.463,16
26	Omissis	responsabile	2018	Presenza di un difficile equilibrio finanziario	€ 1.463,16
27	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Società inattiva e in liquidazione dal 29/12/201	€ 1.463,16
28	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilancio 2017	€ 1.463,16
29	Omissis	Revisore e responsabile	2018	Mancata approvazione bilancio finale di liquidazione	€ 1.463,16
30	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
31	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10

32	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
33	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo e mancata approv. bilancio 2018	€ 1.875,10
34	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Mancata approvazione bilanci	€ 1.875,10
35	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
36	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
37	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
38	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
39	Omissis	responsabile	2019	Violazione di legge	€ 1.875,10
40	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
41	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
42	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Mancata approvazione bilanci	€ 1.875,10
43	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
44	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
45	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
46	Omissis	responsabile	2019	Mancata approvazione bilancio 2018	€ 1.875,10
47	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
48	Omissis	responsabile	2019	Violazione di legge	€ 1.875,10
49	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
50	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
51	Omissis	responsabile	2019	Mancata approvazione bilancio 2018	€ 1.875,10
52	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
53	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Mancanza bilancio finale di liquidazione	€ 1.875,10
54	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
Totale					€ 78.807,02

Il danno addebitabile al convenuto *Omissis 2* va, pertanto, quantificato in € 78.807,02.

2.3. Le considerazioni di cui al precedente paragrafo valgono anche nei confronti del convenuto *Omissis 3*, da ritenersi quindi responsabile per colpa grave con riguardo alle non veritiere comunicazioni trasmesse alla PAB in qualità di rappresentante dell'autorità di revisione.

Per il sunnominato (come da sottostante prospetto) trova peraltro applicazione la sola prima decurtazione del 50%, atteso che per le pratiche ad egli riferibili non si presentano (differentemente dal *Omissis 2*) casi che giustifichino l'ulteriore riduzione del 50%.

	Cooperativa revisionata	Anno	Irregolarità grave	Importo
1	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
2	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
3	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
4	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
5	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
6	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
7	Omissis	2017	Mancata approv. e deposito bilanci	€ 671,40
8	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
9	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
10	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
11	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio	€ 671,40
12	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio 2016	€ 671,40
13	Omissis	2017	Mancata approvazione bilancio	€ 671,40
14	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo e mancata approv. Bilancio 2016	€ 671,40
15	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
16	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
17	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
18	Omissis	2017	Mancata approvazione dei bilanci	€ 671,40
19	Omissis	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 671,40
20	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
21	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
22	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
23	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16

24	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
25	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
26	Omissis	2018	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.463,16
Totale				€ 22.998,72

Il danno addebitabile al convenuto *Omissis 3* va, pertanto, quantificato in € 22.998,72.

2.4. Venendo infine al convenuto *Omissis 4*, nei cui riguardi di nuovo si richiamano le considerazioni svolte al par. 2.2, la responsabilità per colpa grave del medesimo si articola sia nella posizione di rappresentante dell'autorità di revisione, con decurtazione del 50% dei relativi importi risarcitori, sia, specularmente al *Omissis 2*, nella posizione di revisore per i casi specificati al medesimo par. 2.2. (indicati nel prospetto che segue ai nn. 1,2,3,4,5,6 e 7), in ordine ai quali all'ulteriore (già disposta) riduzione del 50% in favore del *Omissis 2* fa riscontro l'addebito dei corrispondenti rispettivi importi a carico del *Omissis 4* (ovvero € 335,70 a testa per ciascuno dei ridetti 7 casi).

	Cooperativa revisionata	Qualità	Anno	Irregolarità grave	Importo
1	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo e mancata approvazione bilanci 2015 e 2016	€ 335,70
2	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
3	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
4	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
5	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
6	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
7	Omissis	Revisore	2017	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 335,70
8	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Mancata approvazione bilancio	€ 1.875,10
9	Omissis	responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
10	Omissis	Revisore e responsabile	2019	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 1.875,10
11	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
12	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
13	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Revisione non dovuta	€ 848,72

14	Omissis	responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
15	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
16	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
17	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
18	Omissis	responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
19	Omissis	responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
20	Omissis	Revisore e responsabile	2020	Mancata approvazione bilancio 2020	€ 848,72
21	Omissis	responsabile	2020	Presenza di patrimonio netto negativo	€ 848,72
Totale					€ 17.311,12

Il danno addebitabile al convenuto *Omissis 4* va, pertanto, quantificato in € 17.311,12.

2.5. Il riconoscimento della responsabilità dei convenuti *Omissis 2*, *Omissis 3* e *Omissis 4*, a titolo di colpa grave consente al Collegio di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

Premesso che l'esercizio di tale potere comporta la eventuale riduzione di un danno già quantificato (come nella specie avvenuto), il Collegio ritiene che nel caso in esame vi siano le condizioni per l'applicazione dello stesso nella misura del 10% dei rispettivi importi risarcitori, trattandosi comunque, avuto riguardo alla loro condizione personale, di soggetti alle dipendenze di un'organizzazione cooperativa.

3. In definitiva, in parziale accoglimento della pretesa attorea il Collegio:

- assolve la convenuta *Omissis 1*, in favore della quale si dispone la rifusione delle spese di difesa, liquidandole nella misura di € 3.000,00 oltre oneri accessori;
- condanna il convenuto *Omissis 2* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 70.926,32 (78.807,02 - 7.880,70) - da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT -, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto *Omissis 3* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 20.698,85 (22.998,72-2.299,87) - da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT -,

sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto *Omissis 4* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 15.580,01 (17.311,12-1.731,11) – da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT –, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico solidalmente dei convenuti *Omissis 2*, *Omissis 3* e *Omissis 4*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando:

- assolve la convenuta *Omissis 1*, in favore della quale si dispone la rifusione delle spese di difesa, liquidandole nella misura di € 3.000,00 oltre oneri accessori;
- condanna il convenuto *Omissis 2* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 70.926,32 – da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT –, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto *Omissis 3* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 20.698,85 – da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT –, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto *Omissis 4* a risarcire alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di € 15.580,01 – da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT –, sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 196,96 (centonovantasei,96), a carico solidalmente dei convenuti *Omissis 2*, *Omissis 3* e *Omissis 4*.

Si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti convenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nelle camere di consiglio del 09.10.2024 e del 15.11.2024.

L'ESTENSORE

Massimo Giuseppe Urso

(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Enrico Marinaro

(Firmato digitalmente)

Depositato in cancelleria il 16/12/2024

Il funzionario

Tamara Mosconi

(firmato digitalmente)